



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.10, comma 3, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **277** del 10/03/2025 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ALI/DEL/2025/00005

OGGETTO: Disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola(CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018,n.74 e del Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024,n.83709,ed annullamento e sostituzione delle disposizioni adottate con la D.G.R.3marzo2009,n.260.

L'anno 2025 addì 10 del mese di Marzo, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Gianfranco Lopane
V.Presidente	Raffaele Piemontese		
Assessore	Fabiano Amati		
Assessore	Debora Ciliento		
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Viviana Matrangola		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia", riportate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di demandare alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari l'approvazione delle disposizioni operative per il riconoscimento dei CAA nel territorio della Regione Puglia e per l'attività di controllo e vigilanza, come previsto nel medesimo allegato;
3. di annullare e sostituire le disposizioni recate dalla D.G.R. del 3 marzo 2009, n. 260, "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali del 27 marzo 2008", con quelle di cui all'Allegato A;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, all'Agea per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74 e del Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, n.83709, ed annullamento e sostituzione delle disposizioni adottate con la D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260.

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e ss.mm.ii.”, all'articolo 6 disciplina i Centri autorizzati di assistenza agricola e all'articolo 20, comma 4, detta disposizioni transitorie in ordine alla vigenza del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008. Altresì, all'articolo 21(1) viene disposta l'abrogazione del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165, che all'articolo 3bis disciplinava l'attività dei Centri di Assistenza Agricola.

Col Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.) n. 83709 del 21/02/2024 recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività” viene novellata la materia prima recata dal suddetto decreto del 27 marzo 2008 e con Circolare di Agea – Area Coordinamento del 12/04/2024, n.29528, sono stabilite regole attuative per l'applicazione del nuovo decreto, fornendo ulteriore dettaglio circa le modalità e le procedure che le Regioni e Province Autonome devono osservare per le attività di competenza.

Il decreto ministeriale suddetto prevede all'articolo 20(4) l'abrogazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali del 27 marzo 2008, stabilendo al comma 1 del medesimo articolo un periodo di adeguamento per i CAA e le società di cui essi si avvalgono, già abilitati alla data di pubblicazione del decreto, per conformarsi alle nuove regole.

Il Decreto M.A.S.A.F. n. 83709 del 21/02/2024, in continuità con la precedenza disciplina, prevede che le istanze per la richiesta di autorizzazione ad operare come CAA siano presentate alle Regioni o alle Province Autonoma e che alle stesse compete l'attività di verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per l'autorizzazione, nonché quella di vigilanza sui soggetti autorizzati all'interno del proprio territori.

Altresì, alle Regioni è data facoltà di stabilire parametri organizzativi e strutturali diversi da quelli ministeriali in ordine al livello medio massimo di fascicoli per operatore, nonché di requisiti minimi da possedere in termini di garanzie, funzionamento ed operatività in relazione alle attività affidate ai CAA, che dovranno essere comunicati ad Agea per l'implementazione di apposite funzionalità previste dal suddetto decreto nell'ambito dei Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Con la D.G.R. del 3 marzo 2009, n. 260, sono state fornite a livello regionale le “Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie e Forestali del 27 marzo 2008”.

Il nuovo quadro regolatorio sopra descritto, ridefinendo anche taluni requisiti oggettivi e soggettivi che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) devono possedere per essere autorizzati

ad operare, impone una revisione della normativa discendente regionale che risulta, pertanto, non più conforme alla nuova disciplina adottata in materia. Ciò comporta, quindi, il superamento delle disposizioni recate in primis dalla D.G.R. del 3 marzo 2009, n.260, che della conseguente disciplina attuativa recata dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n.1039 del 20/12/2011 che approva le direttive e la modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

In considerazione di quanto sinora espresso, al fine di dare seguito alle nuove disposizioni ministeriali in materia, appare necessario procedere alla definizione di nuove disposizioni regionali sull'autorizzazione ad operare come CAA che siano conformi al mutato quadro normativo nazionale di riferimento, prevedendo anche l'annullamento e la sostituzione delle disposizioni recate dalla D.G.R. del 3 marzo 2009, n.260.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto disposto dai decreti di cui in premessa e, quindi, procedere all'approvazione di nuove disposizioni generali che regolano l'autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte dei CAA nel territorio pugliese, annullando e sostituendo, contestualmente, le precedenti disposizioni regionali adottate in materia, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le “Disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia”, riportate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di demandare alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari l'approvazione delle disposizioni operative per il riconoscimento dei CAA nel territorio della Regione Puglia e per l'attività di controllo e vigilanza, come previsto nel medesimo allegato;
3. di annullare e sostituire le disposizioni recate dalla D.G.R. del 3 marzo 2009, n. 260, “Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centri

di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008”, con quelle di cui all’Allegato A;

4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, all’Agea per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. dott. Antonio Fallacara

firma  Fallacara Antonio
07.03.2025
12:36:11
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione dott. Luigi Trotta

firma  Luigi Trotta
07.03.2025 14:43:23
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Prof. Gianluca Nardone

firma  GIANLUCA
NARDONE
10.03
.2025
09:41:57
UTC

L'Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto

firma

 Donato
Pentassuglia
10.03.2025
14:49:49
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Allegato A alla proposta di Delibera ALI/DEL/2025/00005

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta



Luigi Trotta
07.03.2025 14:43:23
GMT+01:00

OGGETTO: Disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia.

1. Riferimenti normativi

1. La normativa di riferimento alla base delle presenti disposizioni è quella recata da:
 - Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n.74 (di seguito "Decreto legislativo");
 - Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024, n.83709 (di seguito "Decreto ministeriale");
 - Circolare Agea – Area Coordinamento del 12/04/2024, n.29528, recante "Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) (di seguito "Circolare Agea").

2. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano alle società che presentano istanza per l'autorizzazione ad operare come CAA, ai sensi della normativa di cui al Decreto ministeriale, che hanno sede legale e sedi operative in Regione Puglia (di seguito "Regione").
2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle sedi operative ubicate sul territorio regionale di CAA autorizzati in altre Regioni e Province Autonome, con riguardo in particolare ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del Decreto ministeriale, come declinati nella Circolare Agea e nelle disposizioni operative di cui all'articolo 8.
3. Alle società che alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale risultano già autorizzate ad operare come CAA in virtù della precedente disciplina, sulla base dell'articolo 20, comma 1 dello stesso, si applica un periodo transitorio per conformarsi alle nuove disposizioni pari a 12 mesi decorrenti dalla predetta data. Pertanto, le stesse potranno continuare ad operare e l'attività di vigilanza e controllo effettuata sui predetti soggetti dovrà considerare il periodo di transizione previsto. Trascorso tale periodo, a norma dello stesso comma, per quanto di competenza, le Regioni verificano entro sessanta giorni l'adeguamento dei CAA ai requisiti previsti dal nuovo decreto.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

3. Regole generali

1. Le definizioni di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale si applicano anche alle presenti disposizioni.
2. I soggetti abilitati ad istituire Centri di Assistenza Agricola (CAA), nella forma di società di capitali, a norma dell' articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo e dell'articolo 1 del Decreto ministeriale, sono:
 - a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni ovvero le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa;
 - b) le associazioni dei produttori e dei lavoratori ovvero le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;
 - c) le associazioni di liberi professionisti ovvero le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA.
3. Per le attività svolte a cura dei CAA e per le relative responsabilità, nonché per l'ambito di operatività delle stesse vale quanto previsto agli articoli 2, 3 e 9 del Decreto ministeriale. In linea generale, sulla base di apposite convenzioni con le Amministrazioni competenti e previa acquisizione di uno specifico mandato da parte dell'utente, i CAA sono abilitati a svolgere attività di assistenza alle imprese agricole, nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli Organismi pagatori, dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.
4. I requisiti minimi di garanzia e funzionamento che i CAA devono possedere per essere autorizzati ad operare sono quelli previsti al Capo II del Decreto ministeriale. Il soggetto richiedente, pertanto, deve soddisfare i requisiti di seguito riportati:
 - a) lo statuto della società richiedente deve prevedere nell'oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale. Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono essere, per contenuto e finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA;
 - b) il capitale sociale della società di capitali richiedente l'autorizzazione non può essere inferiore a euro 51.646,00, che dovrà risultare interamente versato. Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI


Ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA;

- c) la società richiedente deve stipulare con imprese assicuratrici una polizza per la responsabilità civile, per la copertura di danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento delle attività per conto degli organismi pagatori ed utenti, con massimale di rischio pari almeno a euro 2.065.827,60. La polizza assicurativa dovrà essere fornita secondo lo schema-tipo predisposto con la Circolare Agea;
- d) presenza di sedi operative sul territorio regionale, dimostrando altresì il possesso di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa in funzione della distribuzione delle sedi e degli assistiti.

A tal fine, il soggetto richiedente dovrà essere strutturato per assicurare la presenza di almeno 4 sedi operative, ubicate in almeno 4 Province, ed un numero di assistiti minimo, inteso come fascicoli aziendali attivi, pari almeno a 400.

L'ideonea capacità operativa è assicurata solo qualora il soggetto richiedente disponga di un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli Organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'elaborazione ed alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal Decreto ministeriale;

- e) detenere, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera g) del Decreto ministeriale, una soglia media massima di fascicoli attivi per operatore pari a 350 che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari;
- f) prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor;
- g) gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono devono possedere i requisiti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 7, comma 4, del Decreto ministeriale;
- h) nominare un responsabile tecnico avente i requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto ministeriale;
- i) svolgere le attività delegate in convenzione con l'organismo pagatore secondo le regole stabilite dall'articolo 12 del Decreto ministeriale, all'uopo impiegando



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale e garantendo la separazione tra le funzioni come ivi prevista, adeguata formazione del personale, nonché la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 27001.

5. I CAA possono avvalersi di società di servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività di loro competenza alle condizioni di cui all'articolo 17 del Decreto ministeriale. Laddove previsto dallo stesso decreto, il riferimento fatto nel presente provvedimento ai CAA e alle sedi operative del CAA deve intendersi fatto anche alle società di servizi ed alle sedi operative delle stesse, eventualmente impiegate dai CAA a norma del predetto articolo.
6. Ulteriori disposizioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti al Capo II del Decreto ministeriale sono contenute nelle disposizioni operative di cui al successivo articolo 8.

4. Richiesta di autorizzazione ad operare come Centro di Assistenza Agricola (CAA)

1. Le società, con sede legale nella Regione Puglia ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare come CAA presentano apposita istanza alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della Regione Puglia, corredando la richiesta con le informazioni per l'identificazione della società richiedente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II del Decreto ministeriale.

A tal fine, l'istanza dovrà contenere le seguenti informazioni e documenti:

- a) dati identificativi della società richiedente;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;
- c) elenco degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente, completi dei relativi dati anagrafici;
- d) copia della polizza assicurativa stipulata dalla società richiedente, di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
- e) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;
- f) copia della deliberazione di nomina del responsabile tecnico di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale, comprensivo dei dati anagrafici e con l'attestazione dei requisiti professionali posseduti;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI


- g) relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società' di servizi dei compiti operativi, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto ministeriale;
 - h) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;
 - i) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti e personale da impiegare;
 - j) il numero di fascicoli aziendali da detenere, anche al fine del rispetto alla soglia media massima fascicoli per operatore definita dalla Regione, nonché della soglia minima definita per l'autorizzazione;
 - k) carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.
2. Ulteriori disposizioni circa le modalità operative per l'inoltro dell'istanza, nonché per l'attività istruttoria di cui all'articolo 5, sono contenute nelle disposizioni operative di cui al successivo articolo 8.

5. Verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per il riconoscimento

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto ministeriale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione procede alla valutazione della documentazione per la verifica dei requisiti posseduti dalla società richiedente. Ad esito positivo, la Regione adotta il provvedimento di riconoscimento che è trasmesso ad AGEA Coordinamento, secondo le indicazioni da essa stabilite.

6. Vigilanza e controllo

1. La Regione, a norma dell'articolo 15 del Decreto ministeriale, per le società da essa già autorizzate e riconosciute ad operare come CAA esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti al Capo II del Decreto ministeriale. A tal fine, predispone un piano annuale di controlli a campione e si avvale, per l'esecuzione dei controlli, delle Regioni e Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una sezione ad accesso riservato dei registri di cui all'articolo 5 del Decreto ministeriale, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento.
2. La Regione svolge, altresì, attività di controllo sui CAA riconosciuti dalla Regione stessa, con riguardo a modifiche intervenute nel soggetto autorizzato e/o concernenti l'apertura, chiusura ed il trasferimento delle sedi operative regionali e modifiche del personale in esse impiegato. Per le strutture operative ubicate sul territorio regionale di CAA autorizzati da altra Regione e



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE


SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Provincia Autonoma, la Regione effettua i controlli sull'apertura ed il trasferimento delle sedi operative regionali e modifiche del personale in esse impiegato.

3. Fatto salvo quanto previsto sopra, per l'esecuzione dei controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi dei CAA per i quali è stata concessa l'autorizzazione ad operare, la Regione si avvale dell'assistenza delle Regioni e Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture operative dei CAA.
4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza dovranno essere di riferimento le modalità e gli strumenti messi a disposizione da Agea Coordinamento e dagli Organismi Pagatori, come previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale e dalla Circolare Agea.
5. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti avverrà secondo le disposizioni operative di cui all'articolo 8.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA

1. La Regione, nel caso in cui rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, la Regione revoca l'autorizzazione al CAA e ne cura la pubblicazione sui registri di cui all'articolo 5 del Decreto ministeriale, nel rispetto delle procedure definite dall' Agea Coordinamento.
2. A norma dell'articolo 16, comma 1 del Decreto ministeriale, in caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto previsto dall'art. 7, comma 3, dello stesso Decreto, si applica la sospensione dell'autorizzazione ad operare come CAA per novanta giorni. La Regione comunica le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.
3. A norma dell'articolo 15, comma 4, del Decreto ministeriale, la revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA è disposta nei seguenti casi:
 - a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
 - b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al Decreto ministeriale;
 - c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10 del Decreto ministeriale;
 - d) mancata presentazione alla Regione e all'organismo pagatore competente della documentazione di cui all'art. 10, comma 3, del Decreto ministeriale;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

- e) ulteriore violazione della sanzione prevista all'articolo 16, comma 1 del Decreto ministeriale.
4. La Regione dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'AGEA Coordinamento ed all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

8. Disposizioni operative

1. Le procedure e la modulistica per l'invio dell'istanza di autorizzazione ad operare come CAA e le direttive per il possesso, l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per il riconoscimento, nonché per l'attività di vigilanza e controllo effettuata sugli stessi e sulle sedi operative da essi possedute, anche per la prevista attività di supporto alle altre Regioni e Province autonome, sono emanati con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
2. Col provvedimento di cui al comma 1 potranno essere fornite indicazioni operative circa taluni aspetti dei requisiti richiesti al Capo II del Decreto ministeriale, anche per la previsione di ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dallo stesso decreto a norma dell'articolo 12, comma 7, in relazione alle eventuali ulteriori attività oggetto di affidamento in convenzione da parte della Regione o dell' Organismo pagatore ai CAA.

9. Disposizioni finali

1. In relazione alle attività oggetto di affidamento in convenzione con i CAA, a norma dell'articolo 12, comma 7, del Decreto ministeriale, la Regione può prevedere con successivo provvedimento requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai commi da 1 a 6 del predetto decreto, nonché prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e funzionamento oltre a quelli stabiliti al Capo II del Decreto ministeriale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni stabilite nel Decreto ministeriale, nella Circolare Agea e nelle linee guida operative di cui all'articolo 8.
3. Le presenti disposizioni si intendono sin da ora adeguate alle modifiche ed integrazioni che interverranno sul Decreto ministeriale e sulla Circolare Agea per quanto compatibili.